

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla commercializzazione di piantine di ortaggi e dei relativi materiali di moltiplicazione ad esclusione delle sementi

COM(89) 649 def.

(Presentata dalla Commissione il 21 dicembre 1989)

(90/C 46/05)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la produzione di ortaggi occupa un posto importante nell'agricoltura della Comunità economica europea;

considerando che una parte rilevante di tale produzione è ottenuta da piantine di ortaggi acquistate per essere piantate o trapiantate, o da materiali di moltiplicazione di ortaggi ad esclusione delle sementi;

considerando che i risultati di una coltivazione di ortaggi basata su tale metodo dipendono in larga misura dalla qualità e dallo stato sanitario delle piantine o dei materiali di moltiplicazione utilizzati; che taluni Stati membri hanno pertanto istituito norme volte a garantire la qualità e lo stato sanitario delle piantine e dei materiali di moltiplicazione immessi sul mercato;

considerando che il diverso trattamento riservato alle piantine ed ai materiali di moltiplicazione nei vari Stati membri può creare barriere agli scambi e ostacolare in tal modo la libera circolazione di questi prodotti nella Comunità; che, ai fini della realizzazione del mercato unico occorre eliminare queste barriere adottando disposizioni comunitarie che sostituiscano quelle emanate dagli Stati membri;

considerando che l'adozione di requisiti di condizioni armonizzati a livello comunitario permetterà agli acquirenti dell'intera Comunità di procurarsi piantine e materiali di moltiplicazione sani e di buona qualità;

considerando che, sotto il profilo fitosanitario, tali requisiti armonizzati devono essere coerenti con le disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/439/CEE ⁽²⁾;

considerando che le piantine ottenute direttamente dalle sementi di ortaggi rappresentano attualmente la quota preponderante del mercato delle piantine o dei materiali di moltiplicazione di ortaggi (diversi dalle sementi) nella Comunità; che è quindi opportuno prevedere che le norme comunitarie si applichino, nella fase iniziale, a tali piantine e vengano successivamente estese alle altre piantine e ai materiali di moltiplicazione in funzione dell'approfondimento della conoscenza e dello sviluppo del commercio di questi prodotti; che, per lo stesso motivo, queste norme comunitarie dovrebbero applicarsi inizialmente alle specie di ortaggi per le quali esista un mercato delle piantine ottenute direttamente dalle sementi;

considerando che non è opportuno applicare le norme comunitarie alle piantine e ai materiali di moltiplicazione di cui si comprovi la destinazione all'esportazione verso paesi terzi, dal momento che le norme ivi vigenti possono differire da quelle previste dal presente regolamento;

considerando che occorre assoggettare i fornitori a determinati obblighi per garantire una corretta produzione e conservazione delle piantine e dei materiali di moltiplicazione, nonché un idoneo controllo da parte degli Stati membri;

considerando che, come primo passo verso l'instaurazione di condizioni armonizzate, occorre vietare agli Stati membri di imporre, per le piantine o i materiali di moltiplicazione, nuove condizioni o restrizioni alla commercializzazione che non siano quelle previste dal presente regolamento;

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 212 del 22. 7. 1989, pag. 106.

considerando che la commercializzazione delle piantine e dei materiali di moltiplicazione deve essere ammessa soltanto quando un esame ufficiale abbia constatato la conformità a determinati requisiti fitosanitari a norme di qualità; che tale accertamento, tuttavia, può avvenire esclusivamente nell'ambito di controlli ufficiali casuali;

considerando che, allo scopo di garantire, nell'interesse degli acquirenti, la regolare commercializzazione, piantine e materiali di moltiplicazione dovrebbero essere commercializzati soltanto in partite omogenee;

considerando che, per attestarne le condizioni sanitarie e garantirne l'identità, occorre che in sede di commercializzazione le piantine e i materiali di moltiplicazione siano di norma accompagnati da un certificato ufficiale che ne attesti lo stato sanitario e venga rilasciato a seguito dell'esame ufficiale sopra citato, nonché da un documento rilasciato dal fornitore, sul quale devono figurare talune informazioni di natura descrittiva;

considerando che è opportuno autorizzare la commercializzazione nella Comunità di piantine e di materiali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi, a condizione che forniscano le stesse garanzie delle piantine e dei materiali di moltiplicazione prodotti nella Comunità e che siano conformi alle disposizioni comunitarie;

considerando che è opportuno stabilire disposizioni che consentano, in caso di temporanee difficoltà dell'offerta, la commercializzazione di piantine e di materiali di moltiplicazione rispondenti a requisiti meno rigorosi di quelli previsti dal presente regolamento;

considerando che, allo scopo di armonizzare i diversi metodi tecnici di esame utilizzati negli Stati membri e per poter raffrontare le piantine e i materiali di moltiplicazione prodotti nella Comunità con quelli prodotti nei paesi terzi, occorre effettuare prove comparative comunitarie, per consentire un controllo a posteriori delle piantine e dei materiali di moltiplicazione;

considerando che, per agevolare e rendere più efficace l'applicazione del presente regolamento, è opportuno affidare alla Commissione il compito di adottare le relative misure di applicazione e di modificare i suoi allegati; che tali misure devono essere adottate secondo una procedura che implichi una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri in seno al comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali istituito con la decisione 66/399/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, e al comitato fitosanitario permanente, istituito con la decisione 76/894/CEE del Consiglio ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento si applica:

- a) alle piantine ottenute direttamente dalle sementi,
 - b) alle altre piantine, e
 - c) ai materiali di moltiplicazione
- di ortaggi, commercializzati nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento non si applica alle piantine o ai materiali di moltiplicazione destinati ad essere esportati nei paesi terzi.

Articolo 3

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) i) «Ortaggi»: le specie vegetali prodotte in agricoltura o in orticoltura, non destinate a usi ornamentali.

Le disposizioni degli articoli 3 e 4, da 6 a 15 e 18 si applicano alle seguenti specie vegetali:

- | | |
|--|-----------------------------|
| — <i>Allium porrum</i> L. | Porro |
| — <i>Apium graveolens</i> L. | Sedano/sedano rapa |
| — <i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>vulgaris</i> | Bietola da coste |
| — <i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>conditiva</i> Alef. | Rapa rossa o barba-bietola |
| — <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC.) Alef. var. <i>sabellica</i> L. | Cavolo laciniato |
| — <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>botrytis</i> L. | Cavolfiore |
| — <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>cymosa</i> Duch. | Cavolo broccolo o calabrese |
| — <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>oleracea</i> var. <i>gemmifera</i> DC. | Cavolo di Bruxelles |
| — <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>capitata</i> (L.) Alef. var. <i>sabauda</i> L. | Cavolo verza |
| — <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>capitata</i> (L.) Alef. var. <i>alba</i> DG. | Cavolo cappuccio bianco |

⁽¹⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2289/66.

⁽²⁾ GU n. L 340 del 9. 12. 1976, pag. 25.

— <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>capitata</i> (L.) <i>Alef. var. rubra</i> DG.	Cavolo rosso	cappuccio
— <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC.) <i>Alef. var. gongylodes</i>	Cavolo rapa	
— <i>Capsicum annuum</i> L.	Peperone	
— <i>Cucumis melo</i> L.	Melone	
— <i>Cucumis sativus</i> L.	Cetriolo/cetriolino	
— <i>Cucurbita maxima</i> Duchesne	Zucca	
— <i>Cucurbita pepo</i> L.	Zucchini	
— <i>Lactuca sativa</i> L.	Lattuga	
— <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw.	Pomodoro	
— <i>Solanum melongena</i> L.	Melanzana	

ii) Le modifiche all'elenco delle specie di cui al punto i) sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 19;

b) i) «Piantine»: vegetali o, nel caso di innesti, elementi costitutivi di questi ultimi, ottenuti direttamente da semi o da materiali di riproduzione vegetativa e destinati, dopo la commercializzazione, ad essere piantati o trapiantati, principalmente ai fini della produzione di ortaggi.

ii) «Materiali di moltiplicazione»: tutti gli altri materiali vegetali che consentono la moltiplicazione asessuale; i tipi di materiali sono specificati e definiti conformemente alla procedura di cui all'articolo 20;

c) i) Per quanto riguarda le piantine ottenute direttamente dalle sementi, per «partita» s'intende un determinato numero di tali vegetali in un imballaggio unico destinato alla commercializzazione, e:

- ottenuti da sementi provenienti da una sola partita,
- ottenuti da sementi seminate nella medesima occasione, e
- coltivati nelle medesime condizioni;

ii) Per quanto riguarda altre piantine e materiali di moltiplicazione, la «partita» è definita conformemente alla procedura di cui all'articolo 20;

d) Disposizioni «ufficiali»: le disposizioni adottate

- i) dalle autorità di uno Stato, o
 - ii) sotto la responsabilità dello Stato, da qualsiasi persona giuridica, di diritto pubblico o privato, o
 - iii) nel caso di attività sussidiarie sottoposte anch'esse al controllo dello Stato, da persone fisiche debitamente autorizzate
- a condizione, tuttavia, che le persone di cui ai punti ii) e iii) non traggano alcun vantaggio personale dagli effetti di dette disposizioni.

Articolo 4

1. I fornitori di piantine e di materiali di moltiplicazione devono osservare le norme di cui all'allegato I.

2. Gli Stati membri assicurano l'osservanza delle norme di cui al paragrafo 1 mediante controlli ufficiali casuali;

Articolo 5

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 12, gli Stati membri non impongono, per quanto riguarda la commercializzazione di piantine o di materiali di moltiplicazione di qualsiasi specie vegetale, condizioni o restrizioni supplementari o più rigorose di quelle vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento all'infuori di quelle ivi previste.

2. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, possono essere autorizzate deroghe al disposto del paragrafo 1 per quanto riguarda le piantine diverse da quelle ottenute direttamente dalle sementi e i materiali di moltiplicazione. Tali deroghe scadono, al più tardi, il 31 dicembre 1992.

Articolo 6

1. Le piantine e i materiali di moltiplicazione immessi sul mercato devono essere conformi ai requisiti di cui all'allegato II, parte A.

2. Gli Stati membri accertano l'osservanza delle disposizioni di cui al paragrafo 1, procedendo a controlli ufficiali conformemente all'allegato II, parte B. Le ispezioni ufficiali non vengono effettuate ai confini tra Stati membri.

3. Qualora si constati che le piantine o i materiali di moltiplicazione non sono conformi ai requisiti di cui all'allegato II, parte A, punto 3, gli Stati membri prendono i provvedimenti appropriati per evitare i rischi che ne potrebbero derivare sul piano fitosanitario.

4. Le modalità di esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 2, compresi i metodi di campionamento, possono essere stabiliti conformemente alla procedura di cui all'articolo 20.

Articolo 7

Le piantine e i materiali di moltiplicazione possono essere commercializzati soltanto in partite che devono essere tenute separate l'una dall'altra ed essere sufficientemente omogenee sotto tutti gli aspetti, compresi il vigore e le dimensioni, tenendo conto delle caratteristiche particolari delle specie interessate.

Articolo 8

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, le partite di piantine e di materiali di moltiplicazione possono essere commercializzate soltanto se accompagnate da un certificato ufficiale che ne attesta lo stato sanitario compilato conformemente all'allegato III e da un documento compilato dal fornitore, in cui figurino le informazioni indicate nell'allegato IV. Qualora sia apposta sul documento del fornitore, l'attestato ufficiale deve essere chiaramente separato dalle altre informazioni contenute nel documento. L'attestato ufficiale e il documento del fornitore devono essere compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità.

2. L'attestato ufficiale o le informazioni di cui al paragrafo 1 non sono prescritte per i piccoli quantitativi consegnati al coltivatore finale nell'ambito della medesima zona amministrativa cui appartiene il fornitore o in una zona amministrativa contigua.

Articolo 9

Alle piante e ai materiali di moltiplicazione che soddisfano i requisiti e le condizioni previste dal presente regolamento, nonché le disposizioni adottate per l'applicazione dello stesso, non si applicano restrizioni in materia di commercializzazione quanto agli obblighi del fornitore, alle loro caratteristiche, alle condizioni sanitarie, al terreno di coltura, all'imballaggio, alle disposizioni relative all'ispezione, all'identificazione o al controllo, o alle informazioni da cui sono scortati, diverse da quelle previste dal presente regolamento o dalle norme di applicazione.

Articolo 10

Gli Stati membri provvedono affinché piantine e materiali di moltiplicazione siano sottoposti a controllo ufficiale nella fase della commercializzazione, almeno mediante controlli casuali su campione per accertare l'osservanza delle disposizioni e delle condizioni previste dal presente regolamento. I controlli ufficiali non vengono effettuati ai confini tra Stati membri.

Articolo 11

1. Qualora nel corso dei controlli ufficiali di cui all'articolo 6, paragrafo 2, o dei controlli ufficiali di cui all'articolo 10, si constati ripetutamente che le piantine o i materiali di moltiplicazione posti in commercio da un determinato fornitore non sono conformi ai requisiti e alle condizioni previsti dal presente regolamento, lo Stato membro interessato vieta a tale fornitore, per un deter-

minato periodo, la commercializzazione di piantine o di materiale di moltiplicazione, a seconda dei casi.

2. Le eventuali misure adottate conformemente al paragrafo 1 sono abrogate non appena si constati, con un certo margine di sicurezza, che le piantine o i materiali di moltiplicazione destinati alla commercializzazione da parte di tale fornitore sono nuovamente conformi ai requisiti e alle condizioni suddetti.

Articolo 12

Gli Stati membri possono imporre:

- condizioni supplementari o più rigorose di quelle previste all'allegato I ai fornitori stabiliti sul loro territorio, e
- condizioni supplementari o più rigorose di quelle previste all'allegato II, parte A, alle piantine e ai materiali di moltiplicazione prodotti sul loro territorio.

Articolo 13

1. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, viene determinato se le piantine e i materiali di moltiplicazione che sono prodotti in un paese terzo e forniscono le medesime garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, le caratteristiche, le condizioni sanitarie, il terreno di coltura, l'imballaggio, le disposizioni relative all'ispezione, all'identificazione e al controllo nonché le informazioni da cui sono scortati, sono equivalenti, sotto questi aspetti, alle piante e ai materiali di moltiplicazione che sono prodotti nella Comunità e sono conformi alle disposizioni del presente regolamento.

2. In attesa dell'adozione della decisione di cui al paragrafo 1, i singoli Stati membri possono adottare decisioni in questo ambito, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 77/93/CEE. Tale facoltà resterà in vigore fino al 1° gennaio 1993.

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, il periodo suddetto può essere prorogato per taluni paesi terzi, qualora e fintantoché le informazioni disponibili non consentano di procedere alla determinazione di cui al paragrafo 1.

La commercializzazione di piantine e di materiali di moltiplicazione importati da uno Stato membro in conformità di una decisione adottata da tale Stato membro a norma del primo comma, non è sottoposta, negli altri Stati membri, ad alcuna restrizione relativa alle caratteristiche menzionate al paragrafo 1.

Articolo 14

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, possono essere adottate modalità relative alla commercializzazione di piantine e di materiali di moltiplicazione cui si applicano requisiti o condizioni meno rigorosi di quelli previsti dal presente regolamento, in caso si registri, nel piano dell'offerta, una penuria temporanea di piantine e di materiali di moltiplicazione conformi ai requisiti e alle condizioni previsti dal presente regolamento.

Dette modalità debbono tuttavia rispettare le condizioni di cui all'allegato II, parte A, punto 3, lettere a) e b).

Articolo 15

1. Vengono effettuate, nella Comunità, prove comparative per il controllo a posteriori di piantine e di materiali di moltiplicazione prelevati a titolo di campione mediante sondaggio. Le prove comparative possono applicarsi anche a piantine e a materiali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi. La Commissione provvede a far eseguire, da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione stessa, ispezioni delle prove comparative.

2. In una prima fase, queste prove comparative sono effettuate per armonizzare i metodi tecnici di esame. Una volta raggiunto questo obiettivo su queste prove comparative verranno elaborate relazioni che saranno invitate a titolo riservato agli Stati membri e alla Commissione.

3. La Commissione provvede affinché, nell'ambito del comitato permanente congiunto di cui all'articolo 19, vengano decise le modalità di esecuzione delle prove comparative e di valutazione dei loro risultati. Ove necessario, specifiche modalità di esecuzione delle prove comparative sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 20.

Articolo 16

Le eventuali modifiche

- ai fini dell'applicazione del presente regolamento alle piantine diverse da quelle ottenute direttamente dalle sementi e ai materiali di moltiplicazione, oppure
- tenuto conto dei progressi intervenuti nelle conoscenze in campo scientifico o tecnico,

saranno adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 19 nel caso dell'allegato II e, conformemente alla procedura di cui all'articolo 20, nel caso degli allegati I, III e IV.

Articolo 17

Le modalità di applicazione delle disposizioni del presente regolamento possono essere adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 20.

Articolo 18

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 20, gli Stati membri possono, su loro richiesta, essere dispensati interamente o parzialmente dell'obbligo di applicare il presente regolamento alle specie che non sono normal-

mente prodotte o commercializzate nel loro territorio, tranne qualora ciò contrasti con il disposto dell'articolo 9.

Articolo 19

Ove occorra fare ricorso alla procedura di cui al presente articolo, la Commissione è assistita dal comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali e dal comitato fitosanitario permanente, denominati, in appresso, il «comitato permanente congiunto» ed è presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato permanente congiunto un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro il termine che il suo presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione. Il parere del comitato è espresso alla maggioranza di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato, per quanto riguarda le decisioni che il Consiglio deve adottare su proposta della Commissione. In seno al comitato permanente congiunto, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri si applica la ponderazione di cui all'articolo sopracitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta le misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, qualora non siano conformi al parere del comitato permanente congiunto, tali misure devono essere notificate immediatamente dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione può differire l'applicazione delle misure da essa decise per un periodo non superiore ad un mese a decorrere dalla data della notifica.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro il termine indicato nel comma precedente.

Articolo 20

Ove occorra fare ricorso alla procedura di cui al presente articolo, la Commissione è assistita dal comitato permanente congiunto di cui all'articolo 19, che svolge in tal caso una funzione di carattere consultivo ed è presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato permanente congiunto un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro il termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione, eventualmente procedono a votazione.

Il parere è verbalizzato; inoltre, ciascuno degli Stati membri ha il diritto di chiedere che la propria posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massimo conto il parere formulato dal comitato permanente congiunto. Essa informa il comitato del modo in cui è stato tenuto conto di tale parere.

Articolo 21

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Gli articoli 4 e da 6 a 12 si applicano:

- se concernono le piantine ottenute direttamente dalle sementi, a decorrere dal 1° gennaio 1992;
- se concernono le altre piantine e i materiali di moltiplicazione, a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

*ALLEGATO I***Obblighi dei fornitori**

1. I fornitori notificano agli Stati membri le date di inizio e di fine della loro attività.
2. I requisiti concernenti i fabbricati e i locali dei fornitori devono essere tali che la produzione e la conservazione di piantine e di materiali di moltiplicazione si svolgano in condizioni appropriate.
3. I fornitori devono permettere l'esecuzione delle ispezioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2 e all'allegato II, parte B, punti 1 e 3, e il prelievo dei campioni per i controlli ufficiali a posteriori di cui all'allegato II, parte B, punto 2.
4. I fornitori tengono registri relativi alle piantine e ai materiali di moltiplicazione in cui debbono figurare:
 - per qualsiasi acquisto, la data, l'importo, i numeri di riferimento delle partite e il nome del fornitore;
 - per le piantine ottenute direttamente dalle sementi, il numero di riferimento della partita delle sementi e la data della semina; e
 - per le vendite (escluse le vendite di quantitativi limitati ai coltivatori finali nella stessa zona amministrativa cui appartiene il fornitore o in una zona amministrativa contigua), la data, l'importo, i numeri di riferimento delle partite e il nome dell'acquirente.
5. I fornitori tengono registri in cui devono essere menzionati:
 - trattamenti e metodi di coltivazione particolari delle piantine e dei materiali di moltiplicazione;
 - tutti i casi in cui sia stata constatata la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato II, parte A, punto 3 e le misure adottate in conseguenza.
6. I registri di cui ai punti 4 e 5 devono essere tenuti a disposizione per almeno un anno per le eventuali ispezioni da parte degli Stati membri.

*ALLEGATO II***PARTE A****Requisiti prescritti per le piantine e i materiali di moltiplicazione**

1. Le piante ottenute direttamente dalle sementi devono essere prodotte dalle sementi di una delle categorie definite nella direttiva 70/458/CEE del Consiglio.
2. Le piantine e i materiali di moltiplicazione devono essere caratterizzati da sufficiente identità varietale e purezza varietale.
3. a) Gli organismi nocivi sotto elencati non devono essere presenti in nessuna delle specie vegetali elencate nell'articolo 2, lettera b), punto i);
 - i) organismi vivi del regno animale in tutte le fasi del loro sviluppo:
 - Bemisia tabaci* (Genn.)
 - Frankliniella occidentalis* (Pergande)
 - Heterodera pallida* (Stone)
 - Heterodera rostochiensis* (Woll.)
 - Leptinotarsa decemlineata* (Say)
 - Liriomyza trifolii* (Burgess).
 - ii) Funghi:
 - Synchytrium endobioticum* (Schilb W.) Perc.
 - iii) Virus e organismi patogeni simili ai virus:
 - Virus della bronzatura del pomodoro*
 - Virus del marciume anulare del pomodoro*

- | Organismi nocivi | Oggetto della contaminazione |
|--|---|
| 1 | 2 |
| i) Organismi vivi del regno animale in tutte le fasi del loro sviluppo:
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) | <i>Allium porrum</i> |
| ii) Batteri:
<i>Corynebacterium michiganense</i> (E. F. Sm)
<i>Jensen</i>
<i>Pseudomonas solanacearum</i> (E. F. Sm)
<i>Jensen</i>
<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i> (Doidge) Dye | <i>Lycopersicon lycopersicum</i>
<i>Lycopersicon lycopersicum</i>
<i>Solanum melongena</i>

<i>Lycopersicon lycopersicum</i> |
| iii) Funghi:
<i>Urocystis cepulae</i> (Frost) | <i>Allium porrum</i> |
| iv) Virus e organismi patogeni simili ai virus:
Virus della punta riccia della bietola
Virus dell'arricciamento delle foglie della bietola
Virus dell'ingiallimento necrotico delle nervature della bietola
Viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata
Patogeno di Stolbur

Virus dell'accartocciamento fogliare giallo del pomodoro | <i>Beta vulgaris</i>

<i>Lycopersicon lycopersicum</i>
<i>Capsicum annum</i>
<i>Lycopersicon lycopersicum</i>
<i>Solanum melongena</i>
<i>Lycopersicon lycopersicum</i> |

- | Organismo nocivo | Oggetto della contaminazione | Tolleranza (%) |
|---|------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| i) Organismi vivi del regno animale in tutte le fasi del loro sviluppo:
<i>Pieris brassicae</i> (L.) | <i>Brassica</i> spp. | 0,2 |
| <i>Polyphagotarsonemus latus</i> (Banks) | <i>Capsicum annumm</i> | 0,2 |
| ii) Batteri:
<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i> (Pammel) Dowson | <i>Brassica</i> spp. | 0,2 |
| iii) Funghi:
<i>Bremia lactucae</i> (Regel) | <i>Lactuca sativa</i> | 0,2 |
| <i>Didymella lycopersici</i> (Kleb) | <i>Lycopersicon</i> | |
| | <i>Lycopersicum</i> | 0,2 |
| <i>Fusarium oxysporum</i> | <i>Lycopersicon</i> | |
| (Schlecht) f. sp. <i>lycopersici</i> | <i>Lycopersicum</i> | 0,2 |
| <i>Leptosphaeria maculans</i> (Desm.) | <i>Brassica</i> spp. | 0,2 |
| <i>Plasmodiophora brassicae</i> (Wor.) | <i>Brassica</i> spp. | 0,2 |
| <i>Pseudoperonospora cubensis</i> | <i>Cucumis</i> spp. | 0,2 |
| (Berk. and Curt.) Rostovz | <i>Cucurbita</i> spp. | 0,2 |
| <i>Sclerotium cepivorum</i> (Berk.) | <i>Allium porrum</i> | 0,2 |
| <i>Septoria appiicola</i> (Speg.) | <i>Apium graveolens</i> | 0,2 |
| <i>Verticillium albo-atrum</i> | <i>Lycopersicon</i> | |
| (Reinke and Berth.) | <i>Lycopersicum</i> | 0,2 |
| <i>Verticillium dahliae</i> (Kleb.) | <i>Lycopersicon</i> | |
| | <i>Lycopersicum</i> | 0,2 |

Organismo nocivo	Oggetto della contaminazione	Tolleranza (%)
1	2	3
iv) Virus e organismi patogeni simili ai virus		
Virus del mosaico del cetriolo	<i>Cucumis spp.</i>	0,2
	<i>Cucurbita spp.</i>	0,2
	<i>Lycopersicon</i>	
	<i>Lycopersicum</i>	0,2
Virus del mosaico della lattuga	<i>Lactuca sativa</i>	0,2
Virus del mosaico del tabacco	<i>Capsicum annum</i>	0,2
	<i>Lycopersicon</i>	
	<i>Lycopersicum</i>	0,2
	<i>Solanum melongena</i>	0,2

4. Le piantine e i materiali di moltiplicazione devono essere di qualità esterna soddisfacente e devono, in particolare:
- avere una vegetazione ed un apparato radicale normali,
 - non presentare danni di origine meccanica e fisiologica che possano ostacolarne la ripresa o avere un'incidenza negativa sulla crescita futura;
 - presentare un grado di turgidità sufficiente a garantire la sopravvivenza e la crescita.
5. Il terreno di coltura attaccato o associato alle piantine e ai materiali di moltiplicazione deve essere conforme ai requisiti da stabilire conformemente alla procedura di cui all'articolo 20. In attesa che detti requisiti vengano stabili, gli Stati membri possono mantenere, per le piantine e i materiali di moltiplicazione prodotti, piantati o trapiantati nel loro territorio, le disposizioni nazionali vigenti per quanto concerne il terreno di coltura.
6. Gli imballaggi utilizzati per le piantine e i materiali di moltiplicazione devono essere igienici e appropriati. Gli imballaggi riutilizzabili devono essere puliti con metodi adatti prima della riutilizzazione.

PARTE B

Metodi per garantire l'osservanza delle disposizioni

1. L'osservanza delle condizioni di cui ai punti 1, 4, 5 e 6 della parte A è accertata mediante ispezioni ufficiali.
2. L'osservanza delle condizioni di cui al punto 2 è accertata nel corso delle ispezioni e dei controlli a posteriori.
3. L'osservanza della condizione di cui al punto 3 è accertata mediante ispezione ufficiale delle piantine e dei materiali di moltiplicazione durante le fasi di produzione o di magazzinaggio nell'azienda del fornitore.

ALLEGATO III

Constatazione ufficiale di sanità

1. La constatazione è compilata dai rappresentanti dell'organismo ufficiale che ha eseguito l'ispezione di cui all'allegato II, parte B, punto 3, o da altri funzionari, sotto la loro responsabilità.

2. Nella constatazione devono figurare le seguenti informazioni:

- a) «Condizioni sanitarie accertate mediante ispezione ai sensi del regolamento (CEE) n. .../...».
- b) Organismo ufficiale e Stato membro o relative iniziali.
- c) Nome e indirizzo del fornitore o relativo marchio di identificazione.
- d) Data dell'ispezione della partita.
- e) Numero di riferimento della partita sottoposta ad ispezione.
- f) Specie vegetale, indicata almeno in caratteri latini.
- g) Varietà dei vegetali, indicata almeno in caratteri latini.
- h) Numero di piantine o di parti di vegetali nella partita esaminata.

ALLEGATO IV

Informazioni da riportare sul documento del fornitore

- 1. «Disposizioni e norme CEE».
 - 2. Nome e indirizzo del fornitore o relativo marchio di identificazione.
 - 3. Specie vegetale, indicata almeno in caratteri latini.
 - 4. Varietà vegetale, indicata almeno in caratteri latini.
 - 5. Numero di riferimento della partita di sementi, in caso di piantine ottenute direttamente dalle sementi.
 - 6. Data della semina, in caso di piantine ottenute direttamente dalle sementi.
 - 7. Numero di riferimento della partita. Si tratta del numero di riferimento della partita alla produzione, se il fornitore ne è anche il produttore, e di un numero di riferimento che consenta l'identificazione della partita del produttore, negli altri casi.
 - 8. Paese produttore.
 - 9. Numero di piantine o di parti di vegetali.
-